



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

L.R. 39/00 e s.m.i.

Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 8/8/03 N. 48/R

Funzioni in materia

di tutela del territorio per interventi di carattere urbanistico ed edilizio

REGOLAMENTO VINCOLO IDROGEOLOGICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 21.04.2004

Arch. Franco Arese

Antonio Morelli

INDICE

CAPO I

Aspetti generali

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione pag. 3
- Art. 3 – Decorrenza del termine
- Art. 4 – Termini per la conclusione dei procedimenti
- Art. 5 – Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione e della dichiarazione responsabile del procedimento pag. 4

CAPO II

- Art. 6 – Lavori di manutenzione eseguibili senza dichiarazione o autorizzazione pag. 5
- Art. 7 – Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza dichiarazione od autorizzazione pag. 6
- Art. 8 – Dichiarazione art. 100 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R dell'8/08/03 pag. 8
- Art. 9 – Autorizzazione art.42, c.5 L.R.39/00 modif. L.R.1 /03 Art. 101 R.F.n.48/r del 8/8/03 pag. 12
- Art.10 – Variante di Autorizzazione art.42, c.5 L.R.39/00 modif. L.R.1/03 pag. 13
- Art.11 – Autorizzazione art.42, c.5 L.R.39/00 modif. L.R.1/03 per la regolarizzazione di opere eseguite, od in corso di esecuzione, in assenza di dichiarazione o autorizzazione ma conformi alla normativa vigente pag. 15
- Art.12 – Validità dell'autorizzazione pag. 16
- Art.13 – Rinnovo dell'autorizzazione
- Art.14 – Proroga dell'autorizzazione pag. 17
- Art.15 – Proroga di atti rilasciati da parte di altri Enti
- Art.16 – Sanzioni pag. 18

CAPO I

Aspetti generali

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1- Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 (Legge forestale della Toscana) modificata dalla L.R. 1/03, disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.
- 2- Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni all'interno del territorio comunale sottoposti a vincolo idrogeologico a seguito di opere di carattere urbanistico ed edilizio che comportino la edificazione, la realizzazione di opere infrastrutturali e comunque opere costruttive in genere e movimenti di terra.
- 3- Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione.

Art. 2

Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione

- 1- Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:
 - a) Proprietario;
 - b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.
- 2- Nella Dichiarazione e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.
- 3- Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate al Comune entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
- 4- Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

Art. 3

Decorrenza del termine.

- 1- Il termine iniziale decorre dal momento in cui il Comune riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione; la data è quella risultante dal datario del protocollo comunale.
- 2- Nel caso di istanze per autorizzazioni o di dichiarazioni irregolari od incomplete, il Comune, entro 30 giorni per le istanze di autorizzazione ed entro 15 giorni per le dichiarazioni, comunica al richiedente/dichiarante il motivo dell'irregolarità od incompletezza, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie.
Il termine iniziale decorre nuovamente per intero a partire dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Art. 4

Termini per la conclusione del procedimento autorizzativo.

I termini per la conclusione del procedimento sono i seguenti:

- Autorizzazione, proroga, rinnovo e regolarizzazione di opere effettuate in assenza di titolo: 60gg dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dalla data di Protocollo.
- Dichiarazione: 20gg dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dalla data di Protocollo.

Art. 5

Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione e della dichiarazione. Responsabile del procedimento.

- 1- Le pratiche possono essere presentate direttamente od inviate all'Ufficio comunale del Protocollo;
- 2- Il responsabile del procedimento è individuato con apposito atto del responsabile del servizio a cui compete la gestione delle pratiche per il vincolo idrogeologico;
- 3- Il responsabile del procedimento, nel caso in cui la documentazione inoltrata risulti irregolare od incompleta, deve comunicare all'interessato la causa della irregolarità o della incompletezza ed informare il richiedente che il procedimento prenderà di nuovo avvio solo al momento del ricevimento della documentazione che completa o regolarizza quella già inoltrata.

CAPO II

Art.6

LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (Art.98 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03)

I lavori sotto indicati sono eseguibili liberamente a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

- 1- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
- 2- manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
 - a) livellamento del piano viario;
 - b) ricarico con inerti;
 - c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h) installazione di reti parasassi;
 - i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.
- 3- manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 1.2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a m. 1 di larghezza e m. 1,5 di profondità.
- 4- sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti.

- 5- manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse.
- 6- manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica purché nel rispetto della normativa vigente.
- 7- rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Art.7

ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (Art. 99 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03)

Sono, altresì, liberamente eseguibili i seguenti lavori a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

- 1- recinzioni in pali e rete, compresa la installazione di cancelli o simili, a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terra a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi o torrenti fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) non comportino la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni, né la infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
- 2- messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralici che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
- 3- installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per il gas di petrolio liquefatto (GPL) od altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 mc. a condizione che:
 - a) la installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 mc. di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1mt;

- b) le opere necessarie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.lgs. 22/97;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
 - f) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
 - g) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
 - h) le opere accessorie, che non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
 - i) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.lgs. 22/97;
 - l) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - m) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- 4- installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche od altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in acque di superficie, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità del D.lgs. 22/97;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante e ceppaie arboree;
 - e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
- 5- posa in opera di tubazioni e cavi interrati a condizione che:
- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità anche temporanea;
 - b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1m. di larghezza e 1,5 m. di profondità;

- c) lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto evitando ogni ristagno o scorrimento di acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
 - d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
 - e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.lgs. 22/97;
 - f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- 6- realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 cm. di profondità;
 - b) non abbia superficie superiore a 50 mq. o superficie superiore a 100 mq. se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
 - c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - d) non comporti la eliminazione di piante di alto fusto o di ceppaie.
- 7- realizzazione di piccoli movimenti di terreno entro un volume massimo di 3 mc. di terreno movimentato a condizione che l'intervento :
- a) non sia volto alla attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
 - b) non sia connesso alla esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo;
 - c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 8

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 100 REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. N.48/R del 08/08/03.

Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione le opere e i movimenti di terreno che non interessano aree boscate e realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73-74 -75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

- 1- Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità secondo le modalità esecutive di cui ai punti a) e b) del comma 2) dell'art.100 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 8/08/03;
- 2- Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo secondo le modalità esecutive di cui ai punti a) e b) e c) del comma 3) dell'art.100 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 8/08/03;
- 3- Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare da realizzare;
- 4- Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, di rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali;
- 5- Realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno;
- 6- Trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato. Tali opere sono soggette a dichiarazione a condizione che:
 - a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali od in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
 - b) le opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi e le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale siano dotate di incanalamenti di acque sulla sede stradale;
 - c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno delle acque;
 - d) Il rimodellamento di scarpate sia eseguito adottando tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.
- 7- Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;

- 8- Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso e nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto attesti la compatibilità dell'intervento di maggior sovraccarico nei terreni in pendio con la stabilità del versante;
- 9- Installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 3 metri cubi fino a 10 metri cubi a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 punto 4 del presente Regolamento.
- 10- Rientrano, altresì, nella tipologia assoggettata all'obbligo della dichiarazione gli interventi conformi alle previsioni degli S.U. comunali nelle condizioni previste dal p.9 dell'art.100 del Regolamento Forestale N. 48/R del 08/08/03 a condizione che tali interventi:
 - a) non siano da attuare in terreni boscati;
 - b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate.

La dichiarazione deve essere corredata da:

- 1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - a) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - b) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
- 2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03; la relazione geologica dovrà indicare, inoltre, la classe di pericolosità dell'area dove viene eseguito l'intervento ed eventualmente la classe di pericolosità come definita nello strumento urbanistico comunale.
- 3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta (art. 77 del Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/03).

- 4) relazione tecnica ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

La dichiarazione deve essere presentata o spedita all'Ufficio comunale del Protocollo in n. 2 copie in originale utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e corredata dei seguenti elaborati debitamente timbrati e sottoscritti dal tecnico:

- Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicato il perimetro dell'intervento
- Documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto
- Relazione tecnica con dichiarazione d'asseveramento sull'uso attuale del suolo
- Relazione geologica nei casi previsti ed in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/8/03 n.48/R
- Fotocopia documento d'identità
- Ulteriore documentazione nei casi previsti dalla legge:

Dopo la registrazione la pratica viene sottoposta all'esame del dott. Geologo appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale, il quale rilascerà il proprio parere di merito entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Qualora la dichiarazione risulti incompleta o irregolare il responsabile del procedimento comunica all'interessato, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la causa della irregolarità o della incompletezza ed informa il richiedente che il procedimento prenderà di nuovo avvio solo al momento del ricevimento della documentazione che completa o regolarizza quella già inoltrata

Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente dichiarazione.

Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, i lavori potranno avere inizio.

La validità temporale della dichiarazione è di anni tre (3) a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del Protocollo comunale.

Nei casi in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e deve esserne data immediata comunicazione al Comune.

Nei casi in cui i lavori rivestano carattere di somma urgenza, il dichiarante ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine dei 20gg sopradetto purché dia comunicazione preventiva e motivata al Comune corredata da documentazione fotografica indicando la data di inizio dei lavori. La documentazione completa prevista dal presente articolo deve essere inoltrata ad integrazione entro i successivi 15 giorni.

Art. 9

AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R.1/03 ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N.48/R DEL 08/08/03.

Rientrano nella tipologia assoggetta all'obbligo della autorizzazione art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L.R. 1/03:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
- b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico – agraria ed idraulico – forestale degli stessi, comprese l'apertura di cave e torbiere, e tutte quelle opere che non rientrano tra quelle previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale fissato nei termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del protocollo comunale.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata o spedita all'Ufficio comunale del Protocollo in n. 2 originali più una copia utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e corredata dai seguenti elaborati, debitamente timbrati e sottoscritti dal tecnico:

- Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento

- Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicato il perimetro dell'intervento
- Documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto
- Relazione tecnica con dichiarazione d'asseveramento sull'uso attuale del suolo
- Relazione geologica nei casi previsti ed in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/8/03 n.48/R
- Fotocopia documento d'identità
- Ulteriore documentazione nei casi previsti dalla legge

Dopo la registrazione la pratica viene sottoposta all'esame del dott. Geologo appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale, il quale rilascerà il proprio parere di merito entro dieci giorni dalla presentazione della pratica.

Qualora la pratica risulti incompleta o irregolare il responsabile del procedimento comunica all'interessato, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la causa della irregolarità o della incompletezza ed informa il richiedente che il procedimento prenderà di nuovo avvio solo al momento del ricevimento della documentazione che completa o regolarizza quella già inoltrata.

Dell'avvio del procedimento e del responsabile di esso viene data comunicazione all'interessato.

Art. 10

VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R.1/03

Le varianti in corso d'opera relative ad autorizzazioni già rilasciate seguono lo stesso iter procedurale dell'autorizzazioni originarie.

La richiesta di variante deve fare riferimento alla precedente autorizzazione e contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante richiesta.

Per la richiesta di variante relativa a lavori autorizzati da altro Ente, il richiedente dovrà presentare una nuova istanza.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale fissato termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del protocollo comunale.

La richiesta di variante deve essere presentata o spedita all'Ufficio comunale del Protocollo in n. 2 originali più una copia utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e corredata dai seguenti elaborati, debitamente timbrati e sottoscritti dal tecnico:

- Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicato il perimetro dell'intervento
- Documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto
- Relazione tecnica con dichiarazione d'asseveramento sull'uso attuale del suolo
- Relazione geologica nei casi previsti ed in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/8/03 n.48/R
- Fotocopia documento d'identità
- Ulteriore documentazione nei casi previsti dalla legge

Dopo la registrazione la pratica viene sottoposta all'esame del dott. Geologo appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale, il quale rilascerà il proprio parere di merito entro dieci giorni dalla presentazione della pratica.

Qualora la pratica risulti incompleta o irregolare il responsabile del procedimento comunica all'interessato, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la causa della irregolarità o della incompletezza ed informa il richiedente che il procedimento prenderà di nuovo avvio solo al momento del ricevimento della documentazione che completa o regolarizza quella già inoltrata.

Dell'avvio del procedimento e del responsabile di esso viene data comunicazione all'interessato.

Art. 11

AUTORIZZAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE, OD IN CORSO DI ESECUZIONE , IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE MA CONFORMI AI SENSI DELL' ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R. 1/03

Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L. R. 1/03, tutte le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di titolo che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall' Amministrazione stessa.

Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.

La domanda di autorizzazione per la regolarizzazione delle opere eseguite, od in corso di esecuzione, deve essere presentata entro 90 giorni a partire dalla data di emissione dell'ordinanza di ripristino con cui è contestata la violazione per le opere seguite in assenza di titolo.

La richiesta di autorizzazione per regolarizzare le opere eseguite in assenza di titolo deve essere presentata su apposita modulistica predisposto dal Comune in n. 2 originali più una copia e corredata degli elaborati debitamente timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.

Alla richiesta di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:

- Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicato il perimetro dell'intervento

- Documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto
- Relazione tecnica con dichiarazione d'asseveramento sull'uso attuale del suolo
- Relazione geologica nei casi previsti ed in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/8/03 n.48/R;
- Fotocopia ricevuta pagamento sanzione amministrativa capo IV L.R. 39/2000;
- Fotocopia documento d'identità
- Ulteriore documentazione nei casi previsti dalla legge

Dopo la registrazione la pratica viene sottoposta all'esame del dott. Geologo appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale, il quale rilascerà il proprio parere di merito entro dieci giorni dalla presentazione della pratica.

Qualora la pratica risulti incompleta o irregolare il responsabile del procedimento comunica all'interessato, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la causa della irregolarità o della incompletezza ed informa il richiedente che il procedimento prenderà di nuovo avvio solo al momento del ricevimento della documentazione che completa o regolarizza quella già inoltrata.

Dell'avvio del procedimento e del responsabile di esso viene data comunicazione all'interessato.

La presentazione della domanda interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso in cui la regolarizzazione delle opere eseguite, od in corso di esecuzione, venga richiesta direttamente dal soggetto interessato o dall'avente titolo, la domanda deve essere inoltrata presso il Comune. L'amministrazione comunale provvederà entro il termine di 30 giorni a verificare tramite gli organi di controllo l'entità delle opere denunciate ed a stabilirne la conformità o la non conformità.

Art. 12

VALIDITA' DELL' AUTORIZZAZIONE

La validità temporale massima dell'autorizzazione è di tre (3) anni dalla data del rilascio fino ad un massimo di cinque (5) anni in caso di proroga salvo che l'amministrazione

comunale preveda un periodo di validità inferiore o che i procedimenti relativi all'autorizzazione prevedano atti subordinati al parere di altri enti (Comunità Montana – Amministrazione Provinciale) che, a loro volta, possono prevedere validità temporali diverse.

Nei casi in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi o qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate.

Art. 13

RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

Nei casi in cui la validità temporale dell'autorizzazione sia scaduta, il richiedente potrà presentare una nuova istanza di autorizzazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento, dichiarando che nulla viene modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale la quale verrà rilasciata nei termini di 30 giorni a partire dalla data di presentazione al protocollo della documentazione completa.

La richiesta di rinnovo deve essere compilata utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e corredata dagli elaborati necessari debitamente timbrati e sottoscritti dal tecnico.

Art. 14

PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE

L'aveente titolo, ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale della autorizzazione, può richiedere proroga con apposita e motivata istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza della validità della stessa

La proroga potrà essere concessa per un periodo di validità che non superi il termine dei cinque (5) anni complessivi, compresi quelli relativi alla autorizzazione di cui si chiede la proroga.

Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale la quale verrà rilasciata nei termini di 30 giorni.

La domanda deve essere compilata utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.

La richiesta di proroga deve essere compilata utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e corredata dagli elaborati necessari debitamente timbrati e sottoscritti dal tecnico.

Art.15

PROROGA DI ATTI RILASCIATI DA PARTE DI ALTRI ENTI

Richieste di proroga per autorizzazioni rilasciate da parte di altri enti dovranno essere inoltrate almeno 60 giorni prima della scadenza della autorizzazione in corso di validità con apposita e motivata istanza.

L'Amministrazione Comunale rilascia nuova autorizzazione entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione della istanza.

La richiesta di proroga deve essere compilata utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e corredata dagli elaborati relativi alle sole opere di cui si chiede il completamento, debitamente timbrati e sottoscritti dal tecnico.

Art. 16

SANZIONI

Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla L.R 39/00 (legge forestale della Toscana) modificata L .R. 01/03 - per opere realizzate in assenza della dichiarazione o della autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive

si applica quanto previsto all'art. 82 comma 1 punto b) 1) della LR 39/00 (legge forestale della Toscana) modificata dalla L..R. 01/03 che così recita:

“pagamento di somma minima di €200,00 e massima di €2000,00 per ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimento di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali”.